



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 57 DEL 28/12/2021

OGGETTO: Addizionale comunale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CASTELLINI DELIA MARIA	Sindaco	X	
2.	COMINCIOLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
3.	ANDREOLI ANDREA	Vice Sindaco	X	
4.	CAMPANARDI ANNA	Consigliere	X	
5.	BONI DAVIDE	Consigliere	X	
6.	MORTARI FRANCESCA	Consigliere	X	
7.	BOSCHETTI MARIA GRAZIA	Consigliere	X	
8.	CRESCINI SIMONE	Consigliere		X
9.	COLLINI PAOLO	Consigliere	X	
10.	CAMPANARDI ALESSIO	Consigliere		X
11.	CAPUCCINI GIULIANO IVAN	Consigliere	X	
12.	TRANCHIDA TERESA MARIA	Consigliere	X	
13.	STUCCHI MASSIMO	Consigliere	X	
Totale			11	2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **FABRIS EDI**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **BOSCHETTI MARIA GRAZIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 57/C.C. del 28/12/2021

OGGETTO: Addizionale comunale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui «Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2», ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PREMESSO che nel Comune di Toscolano Maderno è stata istituita, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, con applicazione dell'aliquota dello 0,8 per cento (0,8%) con la previsione di una fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00;

RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. n.41 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF e le aliquote e l'esenzione;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2015 e la n. 69 del 28.12.2015 con le quali sono state confermate, sia l'aliquota che la detrazione previste per gli anni 2015 e 2016;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2016 con la quale, è stata ridotta di un punto, compatibilmente con il piano di riequilibrio, l'addizionale comunale per l'anno 2017, dallo 0,8% allo 0,7%, lasciando invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2017 con la quale è stata determinata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2018 con la quale è stata confermata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.11.2019 con la quale è stata confermata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020 con la quale è stata confermata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 23.11.2021 con la quale sono state determinate l'aliquota dell'addizionale IRPEF e la soglia di esenzione reddito per l'anno 2022, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

SENTITA la relazione dell'Assessore al Bilancio:

- l'Addizionale Comunale IRPEF è stata istituita con delibera di Consiglio Comunale N. 41 del 30.09.2014 a seguito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL approvato dal Comune di Toscolano Maderno con delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2014 e n. 47 del 07.10.2014 per far fronte a passività generate da contenziosi giudiziari e da organismi partecipati;
- Con il pagamento di 102.609,75 euro, previsto per febbraio 2022, risulta definitivamente estinto il debito del Comune verso ENEL RETE GAS SPA, con la conseguente chiusura anticipata del Piano di riequilibrio pluriennale.
- Tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
- Il tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.
- La situazione di crisi economica derivante dal Covid-19 ha reso l'introito incerto, stante la riduzione dei redditi a decorrere dall'anno 2020, che potrà avere effetti sul gettito futuro rendendo impossibile l'azzeramento del tributo.
- I motivi di cui sopra consentono all'Amministrazione Comunale di considerare una ridefinizione della politica tariffaria con particolare riferimento all'Addizionale Comunale, che era stata istituita proprio a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, essendo una delle principali fonti di finanziamento del debito. Dal 2022 la platea dei contribuenti assoggettati all'addizionale irpef, si ridurrà di ulteriori 800 unità: gli esenti totali saranno pertanto 4.500 su 6.000 posizioni, mentre coloro che ancora dovranno corrispondere l'imposta, vedranno una sua importante riduzione da 0.6% a 0.4%.

CONSIDERATO che l'intenzione dell'Amministrazione è di procedere, per le suddette motivazioni, ad una riduzione di due punti (dallo 0,6% allo 0,4%) dell'aliquota in essere, che viene determinata per il 2022 nella misura del 4 per mille (0,4%) con un'esenzione totale per redditi pari o inferiori a 25.000,00, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 23.11.2021;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2026;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 30.11.2021, immediatamente eseguibile;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 21.10.2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITO inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, rilasciato il 20/12/2021 prot.n.36955/2021;

UDITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente;

CON VOTI favorevoli n° 11 (undici) resi all'unanimità da n° 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) di ridurre, per l'anno d'imposta 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF determinandola nella misura dello 0,4% (0,4 per cento);
- 2) di fissare per l'anno d'imposta 2022, una soglia di esenzione assoluta di € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro) chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con voti favorevoli n° 11 (undici) resi all'unanimità da n° 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa FABRIS EDI)

Il Presidente
(BOSCHETTI MARIA GRAZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)